



SENT. N° 1206/11  
REP. N° 1206/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano

TREDICESIMA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. MARIA CATERINA CHIULLI  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 55564/2008 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio degli avv.  
[REDACTED] e , con elezione di domicilio in [REDACTED]  
[REDACTED] presso avv. [REDACTED];

ATTORE

contro:

[REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il  
patrocinio degli avv. [REDACTED] e , con elezione di domicilio in VIA  
[REDACTED], [REDACTED] , presso e nello studio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED];

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come verbale d'udienza precisazione delle conclusioni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il signor [redacted] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Milano lo aveva condannato al pagamento nei confronti del [redacted] per il [redacted] della somma pari ad euro [redacted] per canone di locazione e spese;

che l'opponente sosteneva di essere privo di legittimazione passiva, atteso che l'appartamento era occupato dalla signora [redacted], ex convivente more uxorio del [redacted] e quindi unica vera legittimata passiva in relazione all'azione svolta dal Fondo pensioni;

sul punto l'opponente richiamava la sentenza della Corte Costituzionale della 7 aprile 1988 n. 404, che in relazione all'articolo 6 della legge 392/1978 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in parola laddove non prevedeva la successione nel contratto di locazione della convivente more uxorio, quando vi fosse prole naturale;

che dagli atti emerge che il contratto era stato stipulato il 1 marzo 97, con prima scadenza al 31 marzo 2001, tacitamente rinnovato per altri quattro anni fino al 31 marzo 2005, non avendovi il [redacted] dato disdetta;

alla scadenza del 31 marzo 2005 il signor [redacted] lo rinnovava in proprio nome per altri quattro anni, fino al 31 marzo 2009, sottoscrivendo un nuovo contratto (doc. 5 parte opposta);

che il funzionario del [redacted], [redacted], dopo un

U

incontro avuto con l'opponente, inviava un resoconto al legale del [redacted] ( doc. 7), incontro richiesto dallo stesso [redacted] nel quale il predetto rappresentava che da impegni assunti con la ex convivente, in adempimento dei propri obblighi in natura alimentare nei confronti della figlia, si era assunto l'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri relativi all'appartamento;

che successivamente non riusciva più a far fronte agli impegni economici assunti e pertanto proponeva il pagamento a saldo e stralcio del 50% del complessivo debito nei confronti della [redacted];

che tale documento non è stato contestato dalla controparte né nella sua provenienza né nel suo contenuto;

che successivamente l'appartamento veniva rilasciato;

che la eccezione di carenza di legittimazione passiva non può trovare accoglimento;

difatti <sup>X</sup> non appare contestato che, pur in presenza di una convivenza more uxorio che legittimerebbe una successione legale nel contratto di locazione, il [redacted] si sia assunto, tra l'altro in adempimento dei propri obblighi di mantenimento nei confronti della figlia, l'impegno di pagare il canone e le spese, obbligazione che prescinde del tutto dalla successione della convivente nel contratto di locazione;

appare circostanza significativa il fatto che in data 31 marzo 2005 l'opponente abbia rinnovato a proprio nome, sottoscrivendo il nuovo contratto, la locazione dell'appartamento di cui parliamo, sebbene la separazione risalga all'ottobre 1999;

ulteriore riscontro dell'obbligazione assunta da parte del [redacted] di pagamento dei canoni delle spese emerge dalla proposta transattiva, rivolta al funzionario del [redacted], di versamento della metà di quanto richiesto, circostanza anche questa non oggetto di contestazione da parte dell'opponente, e che quindi non necessita di un'ulteriore prova, oltre ad essere riscontrata nel documento sette di parte opposta;

che la opposizione deve quindi essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto dell'impugnazione;

non potrà trovare ingresso, invece, la domanda riconvenzionale svolta dall'opposto, atteso che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si incardina sulla domanda introdotta col provvedimento monitorio e, pertanto, l'opponente assume la veste processuale di convenuto, mentre, all'opposto, attore in senso sostanziale, è preclusa l'introduzione di domande riconvenzionali;

che la condanna alle spese segue la soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

Respinge la opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo agli atti numero 13.441/08;

Respinge le domande riconvenzionali.

Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, che si liquidano in € 1000 per diritti, € 2500 per onorari, oltre a € 350 per spese, spese generali, Iva, Cpa .

Milano, il 2/2/2011

Il Giudice

Maria Caterina Chiulli

*Maria Caterina Chiulli*

